

Spettabile  
Monte Titoli S.p.A  
Via Mantegna 6  
20154 MILANO

Raccomandata A/R  
Anticipata via fax n. 02 33635 558

**Richiesta di gestione della sollecitazione di deleghe per l'assemblea della società  
\_\_\_\_\_ (di seguito "la Società")**

Il sottoscritto (denominazione/dati anagrafici) \_\_\_\_\_ (di seguito "il Promotore"),  
residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, CF \_\_\_\_\_ e-mail  
\_\_\_\_\_

Premesso che:

1. la sollecitazione di deleghe è disciplinata dagli articoli 136 e seguenti del Decreto Legislativo 58/1998 nonché dagli articoli 135 e seguenti del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come di tempo in tempo integrato e modificato (di seguito "Regolamento Emittenti");
2. l'articolo 136 del Regolamento Emittenti prevede che la società di gestione accentrata riceva dal promotore della sollecitazione di deleghe l'avviso, il prospetto e il modulo di delega relativi alla sollecitazione nonché alcuni adempimenti a carico della società di gestione accentrata atti ad informare gli intermediari partecipanti al sistema della sollecitazione in corso;
3. in adempimento delle suddette norme, Monte Titoli, in qualità di società di gestione accentrata ai sensi dell'articolo 80 del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, nell'ambito del Servizio di Gestione della Sollecitazione di deleghe di voto (di seguito "*il Servizio*"), informa gli intermediari partecipanti al sistema della disponibilità del prospetto e del modulo di delega e mette a disposizione dei promotori, alcune funzionalità atte ad agevolare la procedura di sollecitazione;

tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante della presente.

Il Promotore comunica che intende promuovere una sollecitazione di deleghe di voto secondo quanto previsto dall'allegato avviso redatto ai sensi dell'articolo 136 comma 2 del Regolamento

Emittenti (di seguito “l’Avviso”).

Ai sensi dell’articolo 136 comma 3 del Regolamento Emittenti, chiede pertanto a Monte Titoli di inviare agli intermediari partecipanti al sistema di gestione accentrata l’informativa specifica relativa alla disponibilità del prospetto e del modulo di delega che trasmetterà a Monte Titoli contestualmente alla pubblicazione.

Il Promotore richiede inoltre di usufruire delle seguenti funzionalità del Servizio di natura facoltativa (barrare la casella interessata):

- l’invio agli intermediari partecipanti al sistema di gestione accentrata di informativa preventiva sull’avvenuta sollecitazione, in conformità all’avviso allegato;
  
  - l’invio al Promotore, direttamente alla casella di posta elettronica del Promotore, entro un giorno lavorativo dalla data contabile di riferimento di seguito indicata dei dati identificativi degli intermediari partecipanti al sistema di gestione accentrata sui conti dei quali sono registrate le azioni della Società nonché della relativa quantità di azioni.
- ISIN \_\_\_ \_\_\_\_\_ data contabile di riferimento \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_
- ISIN \_\_\_ \_\_\_\_\_ data contabile di riferimento \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_
- ISIN \_\_\_ \_\_\_\_\_ data contabile di riferimento \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Il Promotore prende atto ed accetta che il Servizio comprende l’informativa specifica ai sensi dell’articolo 136 comma 3 e le funzionalità di natura facoltativa sopra indicate esclusivamente per l’assemblea della Società. Monte Titoli fornisce il Servizio alle seguenti condizioni.

- 1) Il contratto per la fornitura del Servizio come sopra richiesto, si intende concluso nel momento in cui il Promotore riceve comunicazione scritta, da parte di Monte Titoli, dell’accettazione della presente richiesta.
- 2) Il Promotore utilizzerà, per ogni comunicazione con Monte Titoli, la casella di posta elettronica [helpdesk.domesticcustoy@montetitoli.it](mailto:helpdesk.domesticcustoy@montetitoli.it) ;
- 3) Monte Titoli fornisce il Servizio come sopra richiesto sulla base delle informazioni contenute nell’ Avviso allegato, della cui correttezza e completezza il Promotore sarà responsabile.
- 4) Il Promotore corrisponderà a Monte Titoli, per il Servizio i Corrispettivi relativi alle funzionalità richieste indicati in allegato alla presente , oltre ad Iva, che dovranno essere versati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato a Monte Titoli S.p.A., IBAN IT45Z0306912711019481185145, SWIFT ADDRESS: BCITITMMFSS, presso Intesa Sanpaolo S.p.A , Ag. 07744, Via Langhirano 1/a – 43125 PARMA. A tal fine, copia del documento attestante l’avvenuto pagamento dei Corrispettivi sopra indicato dovrà essere prodotta al momento della sottoscrizione della presente. Regolare fattura sarà emessa al ricevimento delle relative contabili bancarie.

- 5) Il Contratto si intende risolto di diritto, con le modalità di cui all'articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi:
  - a) nell'ipotesi di mancato pagamento dei corrispettivi, secondo i termini di cui al punto 3 che precede;
  - b) nel caso in cui lo svolgimento del Servizio cessi per effetto di provvedimenti legislativi o amministrativi.
- 6) La responsabilità di Monte Titoli sussiste, per qualsiasi titolo derivante dal presente contratto, solo per danni che siano conseguenza immediata e diretta di comportamenti imputabili a dolo o colpa grave di Monte Titoli. Il Promotore è tenuto a far pervenire a Monte Titoli una denuncia – a pena di decadenza, entro 10 (dieci) giorni di calendario dal giorno in cui ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l'ordinaria diligenza – relativa al prodursi di eventi dannosi che ritenga risarcibili da parte di Monte Titoli. Ferma rimanendo l'eventuale responsabilità di Monte Titoli nei confronti del Promotore, quest'ultimo manleva fin d'ora Monte Titoli, per il caso di richieste di risarcimento conseguenti ad azioni di terzi, da qualsiasi pretesa risarcitoria avanzata per fatti o atti inerenti alla esecuzione del contratto, autorizzando Monte Titoli medesima a chiamarlo in causa per farsi dallo stesso garantire ai sensi dell'art. 106 del codice di procedura civile.
- 7) Rimane inteso che non sussiste alcuna responsabilità di Monte Titoli per inadempimento agli obblighi derivanti dal presente contratto nel caso in cui tale inadempimento tragga origine da cause non imputabili, fra le quali si indicano, a titolo meramente esemplificativo, quelle dipendenti da:
  - a) guerre, sommosse, attacchi terroristici, terremoti, inondazioni, incendi, o altre cause di forza maggiore;
  - b) scioperi a livello nazionale o locale (anche aziendali);
  - c) interruzioni nella erogazione di energia elettrica, ovvero interruzioni e/o malfunzionamento del servizio di trasporto dei dati elettronici dovuti a guasti delle linee di trasmissione dati, fornite da soggetti diversi da Monte Titoli o fornite dai soggetti terzi;
  - d) impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni legislative o amministrative oppure da provvedimenti amministrativi o atti di natura giudiziaria.
- 8) Ognuna delle parti, dato atto del grado di confidenzialità delle informazioni, della documentazione in genere inerente al Servizio, garantisce all'altra, per un anno successivo alla data cessazione di efficacia del contratto stesso per qualsivoglia motivo, che tutte le informazioni e la documentazione in generale acquisite in relazione all'esecuzione del Contratto saranno trattate in maniera confidenziale.
- 9) L'obbligo di cui al precedente comma non impedisce la comunicazione o diffusione, in forma anonima e aggregata, da parte di Monte Titoli, dei suddetti dati e informazioni, nonché la comunicazione, a seguito di esplicita richiesta, degli stessi alle autorità amministrative e/o giudiziarie.
- 10) Il Promotore e Monte Titoli tentano di risolvere gli eventuali problemi che tra loro

insorgano a seguito del presente contratto attraverso contestazioni formali ed incontri bilaterali volti ad individuare possibili soluzioni. Le eventuali controversie residue sono deferite ad un Collegio di tre arbitri. La parte agente deve notificare all'altra, con le modalità previste dall'articolo 810, comma 1, del codice di procedura civile, un atto contenente la dichiarazione della propria intenzione di promuovere procedimento arbitrale, con l'indicazione della materia controversa e la designazione del proprio arbitro. Entro 20 (venti) giorni da tale notifica l'altra parte deve, con le stesse modalità, designare il secondo arbitro; in mancanza di tale nomina si applica l'articolo 810, comma 2, del codice di procedura di civile. Entro i successivi 20 (venti) giorni dalla notifica alla parte agente dell'atto contenente la designazione del secondo arbitro, gli arbitri così designati – debitamente informati ciascuno dalla parte che lo ha nominato – procedono di comune accordo alla nomina del terzo arbitro, che funge da presidente. In caso di ritardo e/o mancato accordo entro il termine di cui sopra, le nomine del secondo e/o terzo arbitro possono essere richieste dalla parte più diligente al presidente del Tribunale di Milano. Per la sostituzione degli arbitri si procede secondo quanto previsto per la loro nomina. Il procedimento avanti il Collegio Arbitrale deve essere promosso, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra. L'arbitrato ha sede a Milano nel luogo stabilito dal suo presidente. Tuttavia il Collegio Arbitrale può tenere le proprie riunioni nel luogo del territorio della Repubblica Italiana dallo stesso stabilito. Esso ha carattere rituale e decide secondo le norme del diritto italiano. Il lodo deve essere pronunciato entro 90 (novanta) giorni di calendario dall'accettazione dell'incarico da parte del presidente del Collegio, termine che può essere differito per non più di ulteriori 90 (novanta) giorni solo qualora il Collegio Arbitrale ritenga necessario disporre perizie tecniche. Il lodo contiene la determinazione e l'attribuzione delle spese arbitrali e il compenso degli arbitri. La lingua dell'arbitrato è l'italiano. Resta inteso che le parti possono chiedere il deposito e l'esecuzione del lodo secondo le norme del codice di procedura civile vigente. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme di cui all'art. 806 e ss. del codice di procedura civile.

11) Il Promotore e Monte Titoli accettano la competenza esclusiva del Foro di Milano per qualsiasi questione o atto che debba essere rimesso al giudice, e la legge italiana quale legge regolatrice del presente contratto, in particolare e senza perciò nulla escludere per quanto riguarda la forma, l'interpretazione ed i requisiti di validità dell'atto, le obbligazioni che da esso derivano (incluse quelle di risarcimento dei danni) e la loro esecuzione.

12) Il Promotore dichiara di aver preso visione, sul sito internet [www.montetitoli.it](http://www.montetitoli.it), dell'Informativa resa ex art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive integrazioni e modificazioni, nonché dei diritti elencati nell'art. 7 del citato decreto. Il Promotore:

acconsente

non acconsente

- al trattamento dei propri Dati da parte delle società appartenenti a LSE Group per le finalità di cui al punto 1. lettera c) dell'Informativa;

- a comunicare i propri Dati ai soggetti indicati al punto 2., lettera c), dell'Informativa ricevuta e per le sole finalità indicate dall'Informativa stessa.

- al trasferimento dei Dati all'estero, in Paesi non appartenenti all'Unione europea, per le medesime finalità elencate al punto 1. lettera c) dell'Informativa che precede, con o senza

l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati.

Luogo/Data

Firma

Allegati:

Corrispettivi

Avviso di sollecitazione

Copia del documento attestante il pagamento

\* \* \* \*